



332

28/5/96

PROVINCIA DI LIVORNO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA DI CONSULENZA
PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

L. SEGRETARIO GENERALE

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina il rilascio, nel rispetto del programma provinciale, delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, secondo le disposizioni della legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modifiche di cui alla legge n. 11 del 04.01.1994 e relativi decreti ministeriali attuativi.

ART. 2 - AUTORIZZAZIONI

1. Chiunque intenda esercitare l'attività di cui all'art. 1 deve rivolgere domanda, in carta legale e con firma autenticata a norma della L. n. 15/1968, al Presidente dell'Amministrazione Provinciale.

2. La domanda dovrà essere presentata:
- in caso di Ditta individuale dal Titolare;
- in caso di Società, dai soggetti indicati dall'art. 3 co. 2 Legge 264

e dovrà contenere tutti gli elementi indicati dal citato art. 3 L. 264.

3. I documenti attestanti il versamento della cauzione e del contributo di cui all'art. 3 comma 4 L. 264 potranno essere prodotti successivamente alla presentazione della domanda come appresso indicato.

4. L'ufficio preposto esaminerà preliminarmente l'ammissibilità e la regolarità della domanda e dei documenti presentati, nonché di quelli acquisiti d'ufficio ed effettuerà il sopralluogo dei locali: dopodiché, in caso di esito positivo, inviterà l'interessato a produrre l'ulteriore documentazione a completamento della pratica - a pena di decadenza - entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

5. Qualora l'istruttoria abbia invece esito negativo sarà dichiarata l'inammissibilità dell'istanza con provvedimento motivato del Dirigente da comunicare all'interessato con lettera raccomandata.

6. A seguito di istruttoria positiva e del completamento della pratica, l'autorizzazione sarà rilasciata mediante provvedimento del Dirigente del Servizio competente previa dimostrazione di aver ottemperato a quanto previsto al precedente comma 3.

7. In caso di presentazione di più domande per l'apertura di uno studio di consulenza nel medesimo Comune, sarà data priorità alla istruttoria della domanda presentata per prima in ordine cronologico, tenuto conto della data e del numero del Protocollo generale della Provincia, purché detta domanda sia completa in tutti gli elementi richiesti dall'art. 3 L. 264, così come specificate nel presente regolamento.

8. Qualora l'istruttoria abbia esito negativo, si procederà all'esame dell'istanza cronologicamente successiva.

ART. 3 - LOCALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA': REQUISITI E DOCUMENTAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

1. La sede della impresa di consulenza costituisce il luogo ove viene validamente svolta l'attività disciplinata dalla L. 264/1991.

2. L'idoneità dei locali è accertata non solo con riferimento ai requisiti indicati dal Decreto del Ministro dei Trasporti 9.11.1992 del Ministro dei Trasporti, ma sarà anche tenuto conto della conformità alla più generale normativa edilizia ed urbanistica, anche sotto il profilo dei requisiti igienico-sanitari.

3. La documentazione da produrre è, pertanto, la seguente:

- contratto o preimprimé di contratto attestante la proprietà o la locazione ovvero la dichiarazione temporaneamente sostitutiva di tale documento che ne attesta gli estremi;
- pianta quotata dei locali in scala minima 1/100, redatta e firmata da un tecnico iscritto ad albo professionale, con indicazione della destinazione dei singoli vani e corredata dai relativi conteggi della superficie netta totale e di ciascun vano;
- certificato di agibilità del locale (da presentare preliminarmente alla concessione ma dopo l'assentimento);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 4 L. 4.10.1968 n. 15 (o relazione a firma del tecnico abilitato), attestante gli estremi della licenza o concessione edilizia o dell'eventuale concessione in sanatoria e che successivamente al rilascio di detti provvedimenti i locali non sono stati oggetto di ulteriori modifiche.

4. Gli stessi requisiti e la stessa documentazione sono altresì richiesti in caso di autorizzazione al trasferimento di sede.

5. La conformità ai requisiti di idoneità di cui al citato Decreto 9.11.1992 sarà verificata con sopralluogo da parte di funzionari dell'Amministrazione Provinciale.

6. Il trasferimento di sede che comporta trasferimento in altro Comune potrà essere autorizzato solo se conforme al Piano Programmatico della Provincia.

ART. 4 - ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO E ATTIVITA' DI VIGILANZA

1. Gli atti conclusivi dei procedimenti di natura vincolata o che comportano una esclusiva discrezionalità di carattere tecnico sono emanati dal Dirigente del Servizio competente.

2. Dove non sia diversamente indicata dal presente Regolamento, la durata dei procedimenti amministrativi di cui alla L. 264/91 è di 60 giorni dal completamento di tutta la documentazione necessaria, ivi compresa la documentazione da acquisire d'ufficio.

3. Il servizio di vigilanza sulle attività di consulenza in esame è affidato al Corpo dei vigili provinciali; il dirigente del servizio può incaricare un dipendente della propria struttura ad

effettuare visite di controllo, a fini collaborativi, sulle stesse attività.

SECRETARIO GENERALE

ART. 5 - SANZIONI

1. Ferma restando la competenza del Prefetto per i procedimenti sanzionatori conseguenti ad infrazioni dell'art. 92 del nuovo C.D.S., il Presidente della Provincia, a norma dell'art. 9 della L. 264/91, a seguito di accertata irregolarità nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o di inosservanza delle tariffe, emette atto di diffida e, in caso di persistenza e reiterazione dell'irregolarità, anche atto di sospensione dell'autorizzazione da uno a sei mesi.

2. Ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della sanzione della sospensione, di cui all'art. 9 della L. 264, per irregolarità ripetute si intende il ripetersi della medesima irregolarità per oltre due volte nell'arco di due anni, ovvero il compimento di oltre quattro irregolarità, anche di diversa natura, nel medesimo arco dei due anni, computando la decorrenza di tale periodo dall'accertamento della prima infrazione commessa; l'irregolarità persistente consiste nel mancato adempimento di un obbligo imposto dall'Amministrazione Provinciale a seguito di un atto di diffida e nei termini ivi previsto:

3. All'applicazione della sanzione si procede con ordinanza del Presidente sulla base di specifico rapporto del personale incaricato, illustrativo dei fatti e delle infrazioni commesse.

ART. 6 - AUTORIZZAZIONI ALLA MODIFICA DI TITOLARITA'

1. In caso di trasferimento dell'attività a qualsiasi titolo, ivi compreso il conferimento in una società, la nuova autorizzazione nei confronti del soggetto o della società subentrante sarà rilasciata previo accertamento dei requisiti personali, secondo il disposto dell'art. 3 della L. 264 lettere a), b), c), d), e), f). Non sono consentiti trasferimenti da zona a zona se non effettuati in presenza di autorizzazione definitiva.

2. Il subentrante dovrà dichiarare ai sensi dell'art. 4 L. 15/1968 che l'attività sarà continuata nei medesimi locali già costituenti la sede dello Studio di consulenza. Dovrà essere altresì prodotto:

- a) l'atto registrato di cessione di azienda e/o l'atto costitutivo della società;
- b) la cauzione pecuniaria di cui all'art. 3, comma 4 L. 264/91;
- c) il contributo di cui all'art. 3, comma 4 L. 264/91;
- d) il requisito della capacità finanziaria.

3. Contestualmente al provvedimento di autorizzazione sarà revocata l'autorizzazione del precedente titolare cui è fatto obbligo di restituire l'atto di autorizzazione della Provincia.

ART. 7 - MODIFICHE NELLA COMPOSIZIONE DI SOCIETA'

1. Qualora il titolare di autorizzazione ex L. 264 sia una società, il legale rappresentante deve comunicare tempestivamente all'Amministrazione Provinciale l'eventuale ingresso, recesso o esclusione di uno o più soci con presentazione della copia autentica dell'atto notorio o del verbale di modifica.

2. La Provincia, previo accertamento dei requisiti personali di cui all'art. 3 L. 264 qualora siano subentrati soci con le qualifiche di cui alle lett. a-b-c- dell'art. 3 co. 2, esprime la propria presa d'atto con provvedimento del Dirigente del Servizio.

ART. 8 - CHIUSURA TEMPORANEA DELLA IMPRESA DI CONSULENZA

1. Il titolare dell'Autorizzazione che intenda procedere alla chiusura temporanea dello Studio di consulenza - per un periodo non superiore a sei mesi nell'arco di due anni consecutivi - ne deve dare informazione alla Provincia con lettera raccomandata, indicando i motivi e la durata della chiusura.

2. In ogni caso l'Agenzia non può procedere alla chiusura fino a quando ha in corso di svolgimento i contratti e gli impegni precedentemente assunti.

ART. 9 - RICONVERSIONE DELLE LICENZE DEL QUESTORE (ART. 10 L. 264/91)

1. All'istruttoria, con esito positivo, delle domande presentate ai sensi dell'art. 10 L. 264/91 così come modificato dall'art. 4 della L. 11/94 consegue il rilascio della Autorizzazione Provinciale previa verifica dell'esistenza dei requisiti di cui all'art. 3 c. 1, lettere a), b), c), d) ed e) dello stessa legge in capo al titolare dell'impresa.

2. In caso di impresa costituita in forma societaria i suddetti requisiti dovranno essere posseduti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) del comma 2 del citato art. 3;

3. La circostanza di avere effettivamente esercitato l'attività per almeno tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, sarà valutata mediante la verifica del registro delle pratiche e dal pagamento delle tasse di CC.GG.

4. Per coloro che si trovano nella condizione prevista dal 1° comma dell'art. 10 della legge 264/91 ed abbiano presentato apposita istanza, così come stabilito dal provvedimento GP n. 10243 del 29.06.1994 l'Amministrazione Provinciale, previa istruttoria sui requisiti richiesti, entro 3 mesi dal completamento di tutta la documentazione e dell'accertamento di ufficio, e previo deposito della cauzione di cui al D.M. 17.2.1993, provvederà con apposito atto al rilascio della autorizzazione.

5. Per coloro che si trovano nelle condizioni previste dal 3° comma dell'art. 10 della stessa legge ed abbiano presentato apposita istanza, così come stabilito dal provvedimento GP n. 10243 del 29.06.1994, l'Amministrazione Provinciale, previa istruttoria sui requisiti richiesti, entro 3 mesi dal completamento di tutta la documentazione e dell'accertamento d'ufficio, provvederà con apposito atto al rilascio di una autorizzazione provvisoria con le seguenti prescrizioni particolari:

- 1) il registro giornale delle operazioni compiute deve essere vidimato dall'Ufficio del Registro o da un notaio;
- 2) nella sede dell'attività di consulenza devono essere esposte, in modo visibile, le tabelle delle tariffe nonché l'autorizzazione rilasciata dalla Provincia.

6. Tale "Autorizzazione provvisoria":

- a) può essere sospesa o revocata per abuso o per motivi di sicurezza;
- b) deve essere restituita in caso di cessata attività;
- c) è sottoposta alla condizione che, ai sensi dell'art. 10/2 L. 264/91, uno dei soggetti di cui all'art. 3/3 della stessa legge, consegua l'attestato di professionalità entro e non oltre la seconda sessione di esami presso la Commissione istituita a norma dell'art.5 della citata legge 264/91;
- d) in caso di conseguimento del suddetto attestato l'autorizzazione sarà rilasciata in via definitiva; in caso di mancato conseguimento tale autorizzazione verrà revocata e cesserà ogni attività del soggetto autorizzato.

ART. 10 - PROGRAMMA PROVINCIALE DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Il programma provinciale delle autorizzazioni di cui al presente regolamento è costituito dall'allegato A), che fa parte integrante dell'atto.

2. Le modifiche di adeguamento o di ridistribuzione territoriale saranno adottate dalla Consiglio Provinciale, su proposta della Giunta Provinciale

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di ripubblicazione per 15 giorni all'Albo pretorio della Provincia, dopo l'approvazione del CO.RE.CO..